

STATUTO

Art. 1) Costituzione – Denominazione – Sede – Durata.

E' costituita con durata illimitata un'Associazione senza fini di lucro, che aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere, denominata

L'UMANA DIMORA "ALTA MURGIA ACQUATETTA" APS

ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA DI PROMOZIONE SOCIALE

costituita anche ai sensi della legge 383/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. 117/2017, d' ora in poi denominata L'UD/AMA/APS.

La sede legale è MINERVINO MURGE (BT). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2) Ambito di attività

L'ambito di attività coincide con il territorio comunale e regionale.

Art. 3) Scopo sociale

L'UD/AMA/APS è costituita per il perseguimento senza fini di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte da L'UD/AMA/APS avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

Nel riconoscimento del valore positivo e civile svolto dall'Associazionismo ambientalista per una più diffusa presa di coscienza della gravità della situazione ambientale del nostro Paese, e nel farsi carico, oltre che di iniziative di denuncia sul degrado ambientale, del trasferimento al grande pubblico, in particolare ai giovani, agli amministratori e ai politici, esponenti del mondo imprenditoriale, delle conoscenze riguardanti la natura sistemica dell'ambiente, dei processi del suo funzionamento, dei fondamenti scientifici e sociali della conservazione delle risorse, degli indirizzi per i nuovi rapporti tra ambiente ed economia, tra sviluppo e ambiente, attraverso la promozione di una graduale e diffusa operatività, L'UD/AMA/APS intende promuovere l'utilità sociale attraverso un'azione culturale formativa e informativa, diffusa sull'intero territorio comunale e regionale, per la prevenzione, la salvaguardia, il ripristino, la valorizzazione delle condizioni di equilibrio e la salubrità dell'ambiente nei suoi fattori naturali e antropici.

L'UD/AMA/APS vuole operare nella comunità civile come punto di proposta di un nuovo rapporto uomo-ambiente, dove l'uomo si concepisca come custode-amministratore dell'ambiente e delle relative risorse, e come centro di elaborazione di una più corretta gestione e distribuzione delle risorse ambientali per un globale miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente anche alla luce degli insegnamenti delle Encicliche Centesimus Annus, Caritas in veritate e Laudato si'.

All'interno di una visione positiva della tecnologia e del progresso, al fine di gestire in modo responsabile la tutela integrale dell'ambiente naturale nella promozione di una riflessione culturale circa le conseguenze della inclusione della natura nella sfera dell'etica e della storia, secondo il senso della gratuità e nella solidarietà, L'UD/AMA/APS intende promuovere:

- Strategie di sviluppo interconnesse a pratiche di conservazione e difesa di ogni vivente (persona umana, animali e piante) nei loro habitat, attraverso l'operato di associazioni, cooperative, enti vari e singoli ad essa aderenti o da essa promossi;
 - Promuovere, collaborare e sostenere la realizzazione del commercio equo solidale su tutto il territorio locale;
- La diffusione della presa di coscienza della limitatezza delle risorse e del recupero di un atteggiamento di austerità nei comportamenti individuali e sociali attraverso una capillare azione educativa e formativa;
- Iniziative per creare condizioni di vita adeguate alle esigenze ed ai bisogni onde evitare l'esodo dalle campagne, dalle montagne e dalle periferie, iniziative volte alla valorizzazione, tutela e gestione di luoghi di interesse ambientale, culturale, storico e antropologico.

A garanzia e tutela del diritto della persona a poter vivere, lavorare e realizzare le comunità intermedie di vita associata riconosciute dalla Costituzione, in ambienti salubri e rispettosi della dignità umana e del Creato, L'UD/AMA/APS potrà intraprendere ogni iniziativa di informazione, documentazione e denuncia o altro che si dovesse rendere necessario.

Per il raggiungimento delle predette finalità L'UD/AMA/APS eserciterà le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs.117/2017 ai punti che si citano di seguito.

- d) educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, , nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2005, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività, culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

L'UD/AMA/APS può nominare esperti presso enti e gruppi di lavoro, commissioni temporanee e permanenti riguardanti le problematiche ambientali.

L'UD/AMA/APS potrà promuovere e organizzare l'azione dei suoi aderenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche riunite nelle forme associative ammesse dalla legge, nella ideazione e attuazione di attività di consulenza e di ricerca in tutti i settori di tematica ambientale, e promuovere la ricerca, la diffusione e la commercializzazione di nuove tecnologie per la realizzazione di interventi sull'ambiente e per la riduzione degli effetti di impatto legati alle diverse attività umane e agli eventi naturali, potrà organizzare congressi sia nazionali che internazionali e centri di formazione culturale, scientifica e tecnica per i propri associati e non. L'Associazione potrà ideare e gestire l'assegnazione di borse di studio; realizzare iniziative nel settore formativo e turistico, proporre e collaborare alle stesure di iniziative legislative in campo ambientale. Tali attività ed ogni altra che a giudizio degli organi statutari sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo, potranno effettuarsi tramite ogni tipo di cooperazione, con l'esclusione sempre e comunque di quelle che per loro natura conferiscano all'Associazione un carattere speculativo, con fini di lucro.

L'UD/AMA/APS può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 4) Soci

Sono associati coloro che senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati de L'UD/AMA/APS si dividono in due categorie: fondatori e ordinari.

Oltre a tali categorie, vi è la categoria degli aderenti non soci.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Alla categoria dei soci ordinari può essere ammesso chiunque ne faccia domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare le finalità dell'Associazione e lo Statuto e pagando la quota di iscrizione vigente per l'anno in corso.

Ogni anno il Consiglio Direttivo determina l'ammontare di tale quota.

L'adesione all'Associazione è libera e non possono essere disposte limitazioni all'ammissione degli associati, con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.

La quota sociale non può essere trasmessa a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi sulla domanda di ammissione al termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. La domanda di ammissione può essere rigettata a giudizio del Consiglio Direttivo, con semplice comunicazione all'interessato, con deliberazione motivata solo in caso di manifesta contraddittorietà della domanda di ammissione, di coesistenza di prese di posizione pubbliche contro l'Associazione o mancato versamento della quota sociale.

Alla categoria degli aderenti non soci può essere ammesso chiunque, ente o privato, che sottoscrivendo il manifesto associativo che il Consiglio Direttivo formula intenda cooperare con l'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi e finalità.

E' espressamente vietata la temporaneità del rapporto associativo e qualunque tipo di associazione a termine.

Ogni Associato ha diritto a partecipare della vita associativa, ad eleggere gli organi sociali e a determinare in assemblea le linee operative principali dell'attività associativa; obblighi degli associati sono il versamento della quota associativa e la adesione alla volontà associativa come risultante dalle delibere regolarmente prese dagli organi sociali a ciò preposti.

Potranno essere ammesse come socie anche altre associazioni, localmente costituite, che condividano gli scopi sociali della Associazione e che vengano riconosciute dal Consiglio Direttivo come appartenenti alla medesima impostazione culturale e associativa.

L'UD/AMA/APS è una sede locale/regionale dell'associazione L'Umana Dimora nazionale al cui Consiglio Direttivo chiede l'autorizzazione ad usare la denominazione L'Umana Dimora e contribuisce finanziariamente al bilancio della Sede Nazionale in proporzione al numero di soci. Si impegna, altresì, ad assumere comportamenti e modalità espressive, con particolare riferimento a impegni pubblici e a giudizi culturali, consoni alle prese di posizione della Sede nazionale; in particolare si impegna a concordare con la Sede Nazionale ogni intervento di rilevanza pubblica.

L'UD/AMA/APS si impegna inoltre ad una gestione amministrativa corretta e all'adempimento puntuale di tutti gli obblighi fiscali e contributivi, e in genere a non porre in essere comportamenti che possano gettare discredito sulla Sede Nazionale.

L'UD/AMA/APS adotta lo Statuto della Sede Nazionale, invia alla Sede Nazionale per conoscenza le convocazioni del proprio Consiglio Direttivo, alle quali potrà partecipare un membro nominato dalla Sede Nazionale senza diritto di voto.

Art. 5) Perdita della qualità di socio

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decesso;
- per esclusione, che deve essere deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento della quota sociale.

Sono esemplificativamente cause di esclusione l'aver assunto pubblicamente posizioni ed espresso opinioni incompatibili con gli ideali de L'UD/AMA/APS, l'aver ripetutamente agito in contrasto con il presente Statuto o contro gli interessi dell'Associazione, la morosità nel versamento della quota associativa.

Al verificarsi di una causa di esclusione, il Consiglio Direttivo la contesterà per iscritto all'interessato invitandolo a presentare le sue difese entro quindici giorni e delibererà comunque sull'esclusione nei trenta giorni successivi alla contestazione.

Il socio escluso può entro trenta giorni dalla comunicazione di delibera di esclusione appellarsi all'Assemblea inviando richiesta scritta in tal senso al Presidente. L'Assemblea delibererà sull'esclusione del socio confermandola o revocandola nella prima riunione successiva alla richiesta del socio escluso.

Art. 6) Volontari.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 6) Organi dell'Associazione

Sono Organi de L'UD/AMA/APS:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è formata da tutti gli associati regolarmente iscritti all'Associazione L'UD/AMA/APS.

Art. 8) Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze o un decimo degli associati lo richiedano.

Esso delibera:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) sulla nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale;
- c) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e il bilancio sociale;
- d) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) sulle linee programmatiche generali;
- h) su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza della Assemblea straordinaria.

Art. 9) Convocazione di Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli Associati.

Essa delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sullo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo;
- c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10) Diritto di voto

Il diritto di voto in Assemblea spetta agli associati fondatori ed ordinari che abbiano fatta domanda di ammissione almeno sei mesi prima della relativa votazione, e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 11) Modalità delle convocazioni

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli Associati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie trattate. Deve essere spedito quindici giorni prima del giorno dell'adunanza.

La spedizione può avvenire anche in forma telematica con avviso di ricevimento, da conservarsi a cura della Segreteria. La convocazione può essere ulteriormente pubblicizzata per affissione presso la sede indicata *sub* art.1 di apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione.

In questo ultimo caso l'avviso deve essere affisso ininterrottamente per venti giorni consecutivi prima della data dell'assemblea.

Art. 12) Validità delle votazioni nelle assemblee ordinarie.

Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati; in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti. Le assemblee ordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le assemblee possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza o altro), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13) Validità e votazioni nelle assemblee straordinarie.

Per modificare lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14) Rappresentanza nelle assemblee.

Ogni socio può al massimo rappresentare per delega tre associati. Gli amministratori non possono ricevere deleghe.

Art. 15) Presidente dell'Assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza le assemblee sono presiedute da persona legalmente intervenuta designata dalla maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea verificarne la regolarità, regolarne l'andamento, ratificare la regolarità delle deleghe.

Art. 16) Limitazioni alle votazioni.

I voti riferiti a persone devono essere espressi sotto forma segreta. Non è ammessa la presenza alla discussione delle persone che possono esserne interessate. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 17) Composizione

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea ordinaria tra gli associati che siano in regola con i tesseramenti del precedente triennio.

Al genere meno rappresentato deve essere riservato almeno un terzo dei componenti, secondo il principio dell'equilibrio di genere, fra il genere femminile e maschile.

Art. 18) Nomina del Presidente.

Alla sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente, nonché il Vice Presidente.

Art. 19) Durata.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi associativi.

Art. 20) Competenze.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) sulla predisposizione delle bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- b) sull'ammissione di nuovi soci;
- c) sulla fissazione della quota annuale di iscrizione;
- d) sulla attribuzione della qualifica di socio fondatore;
- e) sulla esclusione dei soci per vari motivi;
- f) sulla fissazione dell'ordine del giorno delle assemblee e loro convocazione;
- g) sulla formulazione del Manifesto Associativo da proporre alla sottoscrizione degli aderenti alla associazione;
- h) su ogni altro argomento non riservato dalla legge o dallo statuto alla competenza delle assemblee e relativo alla attuazione dello scopo associativo.

Art. 21) Cessazione di un Consigliere.

L'appartenenza al Consiglio cessa

- a) per dimissioni presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;
- b) per decadenza che si verificherà ogni qualvolta un Consigliere sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.

La relativa delibera deve essere attuata dal Consiglio stesso.

Si avrà decadenza da consigliere anche qualora venisse deliberata l'esclusione della persona che ricopre la carica di Consigliere. La carica di Consigliere resterà invece sospesa per tutto il corso dell'azione di responsabilità eventualmente intestata contro un componente del Consiglio.

Nel caso di cessazione o sospensione di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare il sostituto solo dopo aver esaurito la lista dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato conferito al consigliere che hanno sostituito.

Art.22) Convocazioni del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di tre consiglieri. Il Presidente fissa l'ordine del giorno rispettando il merito di eventuali richieste di convocazione. L'avviso di convocazione potrà essere portato a conoscenza dei consiglieri con qualunque mezzo, purché almeno tre giorni prima della data della riunione.

Art. 23) Presidenza del Consiglio.

La Presidenza della riunione sarà tenuta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Art. 24) votazione.

Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di un terzo dei consiglieri e delibererà validamente con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

Art. 25) Presidenza.

La Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità della gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione. E' composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Art. 26) Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è l'organo di cui si avvalgono il Consiglio Direttivo e la Presidenza per acquisire i pareri scientifici necessari allo svolgimento delle attività associative. I membri del Comitato scientifico sono scelti tra coloro che con il loro impegno scientifico, culturale e civile abbiano contribuito allo sviluppo delle attività dell'Associazione e al perseguimento degli scopi sociali. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente o da un suo delegato all'uopo designato dal Consiglio direttivo.

Art. 27) Presidente.

Il Presidente ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi e in giudizio, nonché il potere di firmare ogni atto, sia in ordinaria che in straordinaria amministrazione a nome dell'Associazione in tutto il territorio e all'estero.

Il Presidente può delegare a terzi il compimento di specifici atti o categorie di atti a nome dell'Associazione, determinando i limiti della delega e rilasciando le necessarie procure.

Art. 28) Vice presidente.

Il Vice Presidente ha lo stesso potere di rappresentanza del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Ogni qualvolta il Vice Presidente si presenti per la sottoscrizione di un atto, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi della assenza o impedimento del Presidente.

Art. 29) Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme dello Statuto e le direttive dell'Assemblea e del Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 30) Segretario.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.31) Organo di Controllo.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione; qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 32) Norme comuni di responsabilità degli organi statutari.

Tutti gli organi statutari nell'esercizio del loro potere o delle loro competenze devono conformarsi alle norme di legge del presente statuto, pena l'inizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti e l'esclusione dei responsabili di eventuali abusi dall'Associazione.

Art. 33) Patrimonio ed Entrate.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'UD/AMA/APS ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'UD/AMA/APS trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote associative come definite dal Consiglio Direttivo;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli enti o istituzioni pubblici; tali contributi possono anche essere finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- proventi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 34) Esercizio sociale.

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La redazione dei bilanci è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti dei bilanci di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo entro i medesimi termini previsti per il bilancio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art. 35) Approvazione del Bilancio.

L'Associazione deve compilare ed approvare un rendiconto economico e finanziario, nel quale devono essere rappresentate con chiarezza e precisione le entrate e le uscite della Associazione. Quando le dimensioni dell'Associazione lo renderanno opportuno, il Bilancio sarà steso secondo principi contabili comunemente diffusi con particolare riferimento a quelli specifici per gli Enti non commerciali.

Art.36) Bilanci preventivi.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre approvare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il dicembre dell'anno precedente, un preventivo nel quale si stimeranno le attività da svolgere e le relative entrate – uscite. La mancata approvazione del bilancio preventivo dopo due assemblee è causa di decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 37) Divieto di distribuzione di utili.

E' vietata ogni forma di divisione o distribuzione dei proventi fra gli associati. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 38) Dello scioglimento.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore.

Art. 39) Controversie e Collegi Arbitrale.

Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci ed organi dell'Associazione verrà devoluta ad un collegio arbitrale che dovrà giudicare in via irrituale secondo diritto. La nomina verrà perfezionata ai sensi dell'art. 810 c.p.c..

Art. 40) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.